



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 286 del 30.12.2025

Oggetto:	Approvazione disciplinare <i>Whistleblowing</i>
-----------------	--

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore **17:46**, presso la sede municipale sita in Via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita la Giunta comunale, appositamente convocata come di seguito:

All'appello nominale sono presenti i Signori Consiglieri di seguito indicati.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1.	SCARCELLA Simona	Sindaco	SI
2.	PARRELLO Antonino	Vice Sindaco	SI
3.	PETRELLI Cosima Damiana	Assessore	SI
4.	ROMEO Giuseppe	Assessore	SI
5.	SPERANZA Domenica	Assessore	NO
6.	GUERRISI Cristian	Assessore	SI

Presenti n. 5 - Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dr.ssa Michela De Francesco.

Il Sindaco assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla presente deliberazione è stato espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e come riportato all'interno dell'atto, da parte:

- Del Responsabile del Settore I- *Affari Generali e Personale*, in ordine alla regolarità tecnica;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione disciplinare Whistleblowing”, che viene allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla predetta proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Settore I – *Affari Generali e Personale* in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di **APPROVARE** la sopra richiamata proposta di deliberazione;
2. di **DEMANDARE** al Segretario Generale, nella qualità di RPCT, ogni adempimento funzionale all’esecuzione della presente deliberazione;
3. di **DICHIARARE** la presente deliberazione, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed identica votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Allegati:

- Proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione disciplinare Whistleblowing”

Approvata e sottoscritta

Il Sindaco
F.to Avv. Simona Scarcella

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Michela De Francesco

COMUNE DI GIOIA TAURO
UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)

Data 31.12.2025

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Dott.ssa Laila Harrat

COMUNE DI GIOIA TAURO
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000
 diviene esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Data 31.12.2025

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Michela De Francesco

È copia conforme all'originale

Data 31.12.2025

Il Segretario Generale
Dr.ssa Michela De Francesco



Michela De
Francesco
31.12.2025
10:57:29
GMT+02:00



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

UFFICIO RESPONSABILE DEL SETTORE I

AFFARI GENERALI E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:	Approvazione disciplinare <i>Whistleblowing</i>
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DATO ATTO che, giusta legge n. 190/2012, nell'ambito delle misure funzionali alla prevenzione della corruzione è stato introdotto in Italia l'istituto del *whistleblowing*, preordinato alla tutela dell'interesse pubblico e generale, nonché della legalità ed eticità dell'azione amministrativa;

FATTO PRESENTE che, nell'evoluzione della trama normativa e nelle intenzioni del Legislatore, detto istituto giuridico è diretto ad assicurare ai dipendenti di un ente pubblico o privato - ovvero a soggetti terzi che con tale ente intrattengono un rapporto lavorativo o d'affari (quali, ad esempio, collaboratori, fornitori, etc.) - la possibilità di segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati nell'ambito dell'attività svolta, ovvero del rapporto intrattenuto con l'Ente medesimo, sicché l'istituto costituisce una forma di controllo interna privilegiata, atteso che le segnalazioni, in quanto provenienti da soggetti "qualificati", sono potenzialmente in grado di fornire, da un punto di vista quali-quantitativo, elementi di informazione non indifferenti e particolarmente circostanziati;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 24/2023, a mezzo del quale l'Italia ha recepito la Direttiva *Whistleblowing* (Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio), definendo in un corpus unico di disposizioni valide, seppur con peculiarità e differenze, tanto per il settore pubblico quanto per quello privato (strumenti e misure, appunto, a tutela della riservatezza e garanzia della protezione da ritorsioni di colui che, riscontrato un sospetto illecito, si assume la responsabilità di segnalarlo, al tempo stesso ampliando i profili soggettivi ed oggettivi del perimetro applicativo dell'istituto;

EVIDENZIATO che, in recepimento delle disposizioni della citata direttiva, il D.lgs. n. 24/2023, ha ulteriormente rafforzato l'efficacia degli strumenti di tutela e protezione da possibili ritorsioni, già previsti a favore del segnalante ed introdotto ulteriori forme di sostegno a favore di quest'ultimo nonché apposita tutela anche per i soggetti diversi dal segnalante coinvolti nella segnalazione;

EVIDENZIATO, ulteriormente, che la normativa delineata dal Decreto è stata, infine, completata con l'adozione da parte dell'ANAC di apposite Linee Guida in materia di *whistleblowing* recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi

di cui enti pubblici e privati possono tener conto per la predisposizione dei canali interni di segnalazione;

RICHIAMATA all'uopo la Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 recante Linee Guida che forniscono indicazioni per la presentazione ad ANAC delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione, come previsto dall'art. 10 del D.lgs. n. 4/2023, nonché indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni;

RITENUTA, a fronte di quanto sopra, l'esigenza di adottare un disciplinare che, in coerenza agli intenti di tutela del Legislatore europeo e nazionale, preveda una procedura e modalità applicative adeguate alla presentazione delle segnalazioni, attraverso misure idonee ad assicurare che il perseguimento dell'interesse pubblico di prevenzione e repressione della corruzione sia adeguatamente e correttamente coniugato alle rilevanti esigenze di tutela del segnalante e dei soggetti terzi menzionati nella segnalazione;

VISTO il disciplinare allegato alla presente, a farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO detto disciplinare efficace al perseguimento degli scopi di cui detto e, pertanto, meritevole di approvazione;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso a cura del sottoscritto Responsabile del Settore I - *Affari Generali e Personale* ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

FATTO PRESENTE che non si acquisisce il parere regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore II - Economico-Finanziario, non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di **DICHIARARE** quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, da valere come motivazione;
2. di **APPROVARE** il disciplinare relativo al *Whistleblowing* allegato alla presente, a farne parte integrante e sostanziale;
3. di **DEMANDARE** al Segretario Generale, nella qualità di RPCT, ogni adempimento funzionale all'esecuzione della presente deliberazione;
4. di **NOMINARE** la Dott.ssa Laila Harrat Responsabile dello Sportello Telematico *Whistleblowing* attivato;
5. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa;
6. di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti.

Il Responsabile del Settore I

F.to D.ssa Patrizia Parrello



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: *Approvazione disciplinare Whistleblowing*

<p>Il Responsabile del Settore competente, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>Gioia Tauro, 22.12.2025</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE I Affari Generali e Personale F.to <i>D.ssa Patrizia Parrello</i></p>
<p>Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, per quanto riguarda la regolarità contabile, ha espresso parere =====, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>Gioia Tauro, =====</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE II Economico Finanziario =====</p>



COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Settore I - Affari Generali e Personale

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

Art.1: Oggetto

Il presente documento disciplina, ai sensi del D.lgs. 23 marzo 2023 n. 24, la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea - di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo - che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Comune di Gioia Tauro.

Art. 2: Ambito di applicazione e soggetti tutelati

Nel caso di segnalazioni, denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, divulgazioni pubbliche di informazioni sulle violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo, le disposizioni del presente disciplinare si applicano, in particolare:

- a ai dipendenti del Comune;
- b ai titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- c ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore pubblico (ad esempio, i lavoratori autonomi che esercitano le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri etc...);
- d ai lavoratori o ai collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ente;
- e ai liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
- f ai volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Comune;
- g all'azionista ed alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

La tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero



COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Settore I - Affari Generali e Personale

essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, ovvero:

- a alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- b ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- c agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.
- d agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Art. 3: Segnalazione interna

Il Comune di Gioia Tauro ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In armonia all'art. 4, co. 5, del d.lgs. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione in collaborazione con la struttura interna che si occupa di anticorruzione.

A tal fine, le segnalazioni possono essere effettuate mediante il canale criptato messo a disposizione in ragione del contratto stipulato con Maggioli SPA, il cui portale <https://og.maggioli.cloud/OGWSegnalazioni/GIOIATAURO/EntryPoint.aspx> liberamente accessibile dalla Sezione "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Prevenzione della corruzione" del sito dell'Ente.

I dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante ed automaticamente inoltrati, per l'avvio tempestivo dell'istruttoria al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione il quale riceve una comunicazione di avvenuta presentazione,



COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Settore I - Affari Generali e Personale

con il codice identificativo della stessa (senza ulteriori elementi di dettaglio).

I dati identificativi del segnalante sono custoditi in forma crittografata e sono accessibili solamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e, qualora ritenuto da quest'ultimo, dal suo ufficio di supporto.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione accede alla propria area riservata e alle informazioni di dettaglio delle varie segnalazioni ricevute.

In alternativa, è possibile effettuare le segnalazioni attraverso le seguenti modalità:

- posta ordinaria (inserendolo in busta sigillata apponendo la dicitura esterna “NON APRIRE – Riservata personale Responsabile Prevenzione Corruzione”) inviandolo al seguente indirizzo: via Tremto n.57 89013 Gioia Tauro (RC);
- posta interna (inserendolo in busta sigillata apponendo la dicitura esterna “NON APRIRE - Responsabile Prevenzione Corruzione”);
- posta elettronica ordinaria (PEO) al seguente indirizzo:
WHISTLEBLOWING@comune.gioiatauro.rc.it

Nel caso in cui la segnalazione sia stata presentata nelle modalità di cui al precedente comma, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dai dipendenti assegnati al suo ufficio di supporto che ne garantiscono la riservatezza.

Qualora la persona segnalante volesse conferire verbalmente con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione potrà chiedere appuntamento all'ufficio di supporto; la segnalazione sarà comunque verbalizzata e il segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Ai fini di una sua efficace gestione, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- l'identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.



COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Settore I - Affari Generali e Personale

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

Art. 4: Gestione del canale di segnalazione interna - Procedimento

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, con il supporto dei dipendenti assegnati al suo ufficio prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, provvedendo alla definizione dell'istruttoria nei termini di legge.

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, sono conservati e catalogati in apposito archivio debitamente custodito dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione:

- 1 rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- 2 mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- 3 dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- 4 fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

In caso di evidente e manifesta infondatezza, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, sulla base di un'analisi dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere di archiviare la richiesta. In tal caso, ne dà notizia al segnalante.

Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e) del d.lgs. 24/2023, il presente disciplinare fornisce informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

Affinché possa essere garantita adeguata visibilità nei luoghi di lavoro ed accessibilità alle persone che, pur non frequentando tali luoghi, intrattengano un rapporto giuridico con il Comune di Gioia Tauro, il disciplinare è pubblicato sia nella sezione Intranet che nella sezione "Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti" del sito della dell'Ente. Ai fini di una maggior trasparenza l'esistenza e la sintesi del presente disciplinare sono oggetto di informativa scritta



COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Settore I - Affari Generali e Personale

nei contratti stipulati con tutti i soggetti a cui è consentito effettuare segnalazioni o inviata a latere di essi. Nel caso del personale dipendente in forza alla data di adozione del presente disciplinare l'informativa verrà effettuata anche in modo specifico nel corso di apposite sessioni che saranno periodicamente ripetute con cadenza definita nel PIAO (sezione PTPCT).

Art. 5: Segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime presentate adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie da trattare secondo la normativa e il presente disciplinare.

Le segnalazioni anonime saranno comunque registrate e conservate per cinque anni decorrenti dalla data di ricezione, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Art. 6: Segnalazione Esterna. Condizioni

È possibile effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 24/2023.

Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del D.lgs. 24/2023, è istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, con le modalità definite da Anac con proprie linee guida disponibili sul sito dell'Autorità.

Art. 7: Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Trento n.57- 89013 Gioia Tauro (RC)

Centralino Unico: 0966-508230 - 0966-5081

protocollogioiatauro@asmepec.it

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare si osserva la disciplina indicata all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 24/202.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Fermo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 24/2023, nei procedimenti avviati in ragione di una segnalazione, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Art. 8: Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dal Comune di Gioia Tauro in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Trento n.57- 89013 Gioia Tauro (RC)

Centralino Unico: 0966-508230 - 0966-5081

protocolgioiatauro@asmepec.it

Art. 9: Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 7 del presente disciplinare e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Art. 10: Divulgazioni pubbliche

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Tra i mezzi di diffusione di massa sono inclusi anche i social network ed i nuovi canali di comunicazione (ad esempio facebook, twitter, youtube, instagram) che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni.

Sono altresì da includersi le comunicazioni effettuate ai rappresentanti eletti, alle organizzazioni della società civile, ai sindacati o alle organizzazioni imprenditoriali e professionali.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023.

Art. 11: Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione previste dal Capo III del d.lgs. 24/2023 si applicano alle persone di cui all'art. 2 quando ricorrono le seguenti condizioni:

- 1 al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1 del presente disciplinare;
- 2 la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dagli artt. 6, comma 1, e 10, comma 2, del presente disciplinare e, in generale, dal Capo II del d.lgs. 24/2023.



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Trento n.57- 89013 Gioia Tauro (RC)

Centralino Unico: 0966-508230 - 0966-5081

protocollogioiatauro@asmepec.it

È impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del Codice Penale e dell'articolo 2043 del Codice Civile.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non sono garantite le tutele stabilite dal Capo III del d.lgs. 24/2013 e, alla persona segnalante o denunciante, è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

Le medesime misure sono applicate anche ai casi di segnalazione o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Art. 12: Divieto di ritorsione

Gli enti e le persone indicate dall'art. 2 non possono subire alcuna ritorsione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui art. 2, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità giudiziaria dalle persone indicate dall'art. 3, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del d.lgs. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 .

Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell'art. 17 del d.lgs. 24/2023.



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Trento n.57- 89013 Gioia Tauro (RC)

Centralino Unico: 0966-508230 - 0966-5081

protocolgioiatauro@asmepec.it

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può darne notizia circostanziata ad ANAC e al R.P.C.T. che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

Resta fermo ed impregiudicato la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 13: Ulteriori disposizioni

Sono disciplinarmente sanzionate le ritorsioni, le ipotesi in cui la segnalazione sia stata ostacolata o sia stato tentato di ostacolarla, la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 8 che precede, la mancanza di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute, le segnalazioni manifestamente opportunistiche effettuate al solo scopo di diffamare e/o calunniare il denunciato o altri soggetti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione rende conto nella Relazione Annuale di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012 s.m.i., con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

Si rinvia al d.lgs. 24/2023 per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare.

Art. 14: Entrata in vigore

Il presente disciplinare è approvato dalla Giunta sentite e informate le rappresentanze sindacali unitarie ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 24/2023.